



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

ISTITUTO COMPRENSIVO "FALERNA – NOCERA TERINESE-GIZZERIA"

VIA ROSARIO, 1 – 88042 FALERNA CZ – Tel.0968 95056

C.M. CZIC82500A - C.F. 92012920796 – Codice Univoco: UF0FN8

e-Mail – czic82500a@istruzione.it czic82500a@pec.istruzione.it --Web - www.ic-falerna-nocera.edu.it

Vademecum esame di Stato di fine I ciclo

Delibera n°68 del CD del 15 maggio 2025

Requisiti di ammissione all'esame: in base a quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 62 del 2017, l'ammissione all'esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, e avviene in presenza dei seguenti requisiti:

- ✓ aver frequentato almeno **tre quarti del monte ore annuale** personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
- ✓ **non essere incorsi nella sanzione disciplinare** della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis del decreto del Presidente della repubblica 24 giugno 1998, n. 249;
- ✓ **aver partecipato**, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'**INVALSI**.

Voto di ammissione: in sede di scrutinio finale, il consiglio di classe (CdC) attribuisce ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, un voto di ammissione espresso in decimi, dato dalla media aritmetica del triennio. Tale voto, se superiore a 0.50 verrà approssimato per eccesso, se inferiore a 0.50 verrà approssimato per difetto. Se pari a 0.50, sarà il CdC a valutarne l'approssimazione in base al percorso ed alla crescita dell'alunno/a nel corso del triennio così come lo stesso CdC valuterà un'approssimazione differente per i medesimi motivi nel caso di percorso eccezionalmente notevole (progressi nell'arco del triennio in termini di partecipazione, collaborazione, impegno e/o partecipazione ad attività curriculari (progetti, gare, concorsi, ecc.) e extracurriculari). Ad es. nel caso ad es. di un alunno che abbia una media pari a 0,47 o comunque inferiore a 0,50, ma rientra nel caso di un alunno che ha comunque maturato nei tre anni un percorso eccezionalmente notevole (progressi nell'arco del triennio in termini di partecipazione, collaborazione, impegno e/o partecipazione ad attività curriculari progetti, gare, concorsi, ecc. e extracurriculari), il cdc può deliberare di approssimare comunque per eccesso e non per difetto, a titolo **esemplificativo e non esaustivo deliberare il passaggio da 6,47 a 7**.

Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno/a un voto di ammissione anche inferiore a sei/decimi.

Pubblicazione esiti ammissione: l'esito della valutazione è affisso alla bacheca fisica dell'Istituto e contestualmente affisso all'ingresso della scuola, con indicazione "Ammesso" o "Non ammesso".

Candidati privatisti

Requisiti di ammissione:

- compimento del 13esimo anno entro il 31 dicembre dello stesso anno in cui sostengono l'esame e che abbiano conseguito l'ammissione al primo anno della scuola secondaria di primo grado;
- domanda di ammissione all'esame entro il 20 marzo dell'anno di riferimento, per consentire alle alunne e agli alunni di sostenere le prove INVALSI entro il successivo mese di aprile;
- avvenuta partecipazione alle prove nazionali presso l'istituzione scolastica statale o paritaria dove sosterranno l'esame di Stato (articolo 7 del decreto legislativo n. 62/2017).

Prove d'esame e criteri di valutazione: L'articolo 8 del decreto legislativo n. 62 del 2017 e l'articolo 6 del decreto ministeriale n. 741/2017 definiscono le prove dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. L'esame è costituito da tre prove scritte ed un colloquio. Le prove scritte relative all'esame di Stato sono:

- 1) prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento;
- 2) prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche;
- 3) prova scritta, articolata in due sezioni, una per ciascuna delle lingue straniere studiate.

Le **tracce delle prove** sono predisposte dalla commissione in sede di riunione preliminare, sulla base delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte.

Il **colloquio** (DM. 741/2017, articolo 10), condotto collegialmente dalla sottocommissione, valuta il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curriculum, con particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio. Il colloquio accerta anche il livello di padronanza delle competenze connesse all'insegnamento trasversale di educazione civica, di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, che ha abrogato l'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione. Per i **percorsi ad indirizzo musicale**, nell'ambito del colloquio è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento.

Si allega documento specifico relativo alla griglie valutative delle singole prove e del colloquio.

Votazione finale: la votazione finale (DM 741/2017, articolo 13) è espressa in decimi ed è determinata dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti attribuiti alle prove scritte e al colloquio. L'esito dell'esame per i candidati privatisti tiene conto della valutazione attribuita alle prove scritte e al colloquio. Supera l'esame chi ottiene un voto pari o superiore a sei/decimi.

CRITERI ATTRIBUZIONE DELLA LODE: la commissione può, all'**unanimità**, su proposta della sottocommissione, attribuire la *lode* ai candidati che:

- hanno avuto un voto di ammissione pari a 10/10;
- hanno conseguito un voto di 10/10 in tutte le prove scritte e al colloquio.

Gli **esiti finali** dell'esame di Stato sono resi pubblici mediante affissione alla bacheca fisica dell'istituzione scolastica. Per i candidati che non superano l'esame viene resa pubblica esclusivamente la dicitura "esame non superato", senza esplicitazione del voto finale conseguito.

Certificazione delle competenze: ai candidati interni che superano l'esame di Stato viene consegnata una certificazione delle competenze che descrive l'acquisizione progressiva dei livelli di competenze chiave e di cittadinanza. Il documento aiuta anche a orientare gli studenti verso la scuola del secondo ciclo, modelli inviati con circolare.

Candidati assenti e sessioni suppletive: per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o più prove, per gravi e documentati motivi, la commissione prevede una sessione suppletiva d'esame che si conclude entro il 30 giugno e, comunque, in casi eccezionali, entro il termine dell'anno scolastico.

LA VALUTAZIONE E GLI ESAMI DI STATO DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ E DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

Il **decreto legislativo n. 62/2017** e il **decreto ministeriale n. 741/2017**, nel fornire indicazioni operative in materia di modalità di svolgimento e di valutazione delle prove di esame conclusivo del primo ciclo di istruzione, fanno riferimento ai candidati con disabilità certificata ai sensi della legge 104/1992 e con disturbo specifico dell'apprendimento certificato ai sensi della legge 170/2010, per i quali possono essere utilizzati specifici strumenti compensativi (utilizzo di supporti didattici, calcolatrice, mappe, ecc.) o possono essere attivate misure dispensative qualora già presenti rispettivamente nel PEI e nel POP. Per gli alunni con bisogni educativi speciali (BES) che non rientrano nelle tutele della legge n. 104/1992 e della legge n. 170/2010, ma sono comunque in possesso di una certificazione clinica, non sono previste misure dispensative - peraltro non contemplate nemmeno dalla previgente normativa - ma possono essere utilizzati strumenti compensativi qualora sia stato redatto un POP che ne preveda l'utilizzo, se funzionali allo svolgimento della prova assegnata. Si rammenta, inoltre, che la commissione d'esame, in sede di riunione preliminare, individua gli eventuali strumenti (es. righello, compasso, dizionario, ecc.) che tutti gli alunni possono utilizzare per le prove scritte.

Alunni certificati dalla legge 104/92

L'art.11 del Decreto Legislativo n.62/2017 stabilisce che l'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato per gli studenti con disabilità viene effettuata tenendo conto del Piano Educativo Individualizzato (PEI) e del Piano didattico personalizzato.

La valutazione per gli alunni con disabilità è effettuata tenendo conto del PEI ed è riferita a:

- comportamento
- discipline
- attività svolte

PROVE INVALSI

Gli alunni con disabilità sostengono le prove standardizzate, ma il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere misure compensative o dispensative, specifici adattamenti della prova ovvero l'esonero della prova.

PROVE D'ESAME

Gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del PEI.

PROVE D'ESAME DIFFERENZIATE

Su valutazione della Commissione, la sottocommissione, tenuto conto di quanto deliberato in sede di riunione preliminare, può predisporre prove differenziate idonee a valutare i progressi dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali, con riferimento al Piano Educativo Individualizzato (PEI) e del Piano didattico personalizzato. In base alle esigenze emotive degli alunni, essi potranno avvalersi dell'intervento esplicativo dell'insegnante di sostegno all'inizio di ogni singola prova.

Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'Esame e del conseguimento del diploma. Nel diploma non viene menzionato il fatto che l'alunno si sia avvalso di tali specifiche prove.

Per lo svolgimento delle prove gli alunni utilizzano le attrezzature e i sussidi, nonché ogni altra forma di ausilio professionale e tecnico necessario, dei quali hanno fatto uso durante l'anno per l'attuazione del PEI.

Il colloquio verterà su argomenti legati principalmente all'esperienza individuale e scolastica dell'allievo inoltre, sarà data agli alunni la possibilità di esprimersi su argomenti a loro scelta seguendo il percorso appositamente elaborato con loro.

L'esito finale dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'**art. 8 del Decreto legislativo 62/2017**, comuni a tutti gli alunni.

Agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami, fatta salva l'assenza per gravi e documentati motivi per i quali è prevista la sessione suppletiva, viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione

Alunni con DSA

Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il piano didattico personalizzato (PdP) predisposto nella scuola primaria dai docenti contitolari della classe e nella scuola secondaria di primo grado dal consiglio di classe. Per la valutazione delle alunne e degli alunni con DSA certificato, le istituzioni scolastiche adottano modalità che consentono all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, indicati nel piano didattico personalizzato.

PROVE INVALSI

Gli alunni con DSA sostengono le prove standardizzate, ma il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese.

PROVE D'ESAME

Per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione la commissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA **tempi più lunghi** di quelli ordinari. Per tali alunne e alunni può essere consentito l'**utilizzo di apparecchiature e strumenti informatici** solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.

L'alunno che, ai sensi dell'art.6 del DM 12 luglio 2011, ha seguito un percorso didattico differenziato con esonero dall'insegnamento della/e lingua/e straniera/e può sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto. Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma; viene stabilito - quindi - il diritto all'ottenimento di un diploma di scuola secondaria di primo grado da parte di tutti gli alunni, anche in presenza di percorsi molto differenziati (DM 741/2017 – art. 14). L'esito dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 8. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

Alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES)

Per gli alunni con bisogni educativi speciali non certificati individuati dai consigli di classe, non sono previste misure dispensative né strumenti compensativi. (nota MIUR 7885 del 9/5/2018). Tuttavia, la Commissione potrà prevederne l'uso per tutti se funzionali allo svolgimento delle prove

Nella valutazione per le varie tipologie di alunni BES si terrà conto di quanto specificatamente programmato per loro, della loro situazione di partenza, dei progressi e del processo più che del prodotto finale in conformità con quanto previsto nel Piano Didattico Personalizzato (PDP) redatto dal consiglio di classe.

ALUNNI CON CITTADINANZA NON ITALIANA

Per gli alunni con cittadinanza non italiana è inderogabile l'effettuazione di tutte le prove scritte e del colloquio pluridisciplinare previsti per l'Esame di Stato.

Il D.Lgs. 62/2017 non prevede per questi alunni misure dispensative o compensative per sostenere l'esame tuttavia. Le sottocommissioni considereranno la particolare situazione degli stessi e ove necessario utilizzeranno le misure di accompagnamento previste dalla Circolare Ministeriale 24/2006.